



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
Provincia di Cosenza

ORDINANZA N. 6/15

ORDINANZA SGOMBERO NEVE

IL SINDACO

Premesso che ogni anno, nel periodo invernale è probabile il verificarsi di nevicate con conseguente necessità di rimuovere dalle aree pubbliche lo strato di precipitazioni nevose affinché non si crei, specie per le successive gelate, pericolo all'incolumità dei cittadini e ostacolo alla pubblica circolazione;

Considerato che è necessario in tali circostanze attivare tutte le misure a tutela della pubblica incolumità, oltre ai servizi di sgombero neve e spargimento sale che saranno assicurati dall'Amministrazione Comunale;

Rilevato che l'accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un notevole pregiudizio alla sicurezza, costituendo per i passanti su ogni strada aperta al pubblico passaggio un pericolo costante;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto il C.d.S. D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;

ORDINA

Durante e dopo le nevicate i proprietari o conduttori di immobili a qualunque uso adibiti hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti detti immobili e, laddove il marciapiede non esista, di mantenere pulito uno spazio di larghezza sufficiente a garantire il passaggio dei pedoni per tutto il fronte di rispettiva pertinenza lungo le vie e le aree pubbliche o di uso pubblico, usando l'accortezza di liberare l'imbocco delle caditoie e dei tombini dalla neve, al fine di agevolare il deflusso delle acque derivanti dallo scioglimento;

I proprietari di immobili che abbiano tetti, davanzali, gronde e/o balconi aggettanti su aree pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di rimuovere con le dovute cautele la neve ed il ghiaccio che possano cadere al suolo e risultare pericolosi per il pubblico transito;

In caso di gelo i proprietari o conduttori degli immobili provvederanno a cospargere sui passaggi di cui al precedente punto 1. segatura, sabbia, sale o altro materiale antisdruccevole atto ad evitare pericolo per i pedoni, evitando di gettare e spandere acqua che possa congelarsi;

E' vietato depositare su vie ed aree pubbliche o di uso pubblico la neve accumulata nei cortili o in luoghi privati;

In caso di nevicata che superi lo strato di cm. 10, i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, ricoverandoli nei box o nelle autorimesse o nei cortili delle abitazioni;

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli;

DEMANDA

Alla Polizia Locale di verificare l'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

che chiunque violerà le presenti disposizioni sarà punibile con la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 7 bis secondo comma del TUEL 267/2000, da € 50,00 a € 500,00 con le modalità di cui agli art. 17 e 18 della L. 689/81

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune.
- oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune www.comune.fagnanocastello.cs.it ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 30.01.2015



F.to Il Sindaco
avv. Giulio Tarsitano